



## **Decreto n° 010 / Pres.**

**Trieste, 14 gennaio 2015**

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FINANZIATI CON LE RISORSE DEL FONDO UNICO REGIONALE DELL'EDILIZIA SOVVENZIONATA DI CUI ALL'ARTICOLO 61, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112.

**Firmato da:**

DEBORA SERRACCHIANI

in data 14/01/2015

**Siglato da:**

ERICA NIGRIS

in data 12/01/2015

DANIELE BERTUZZI

in data 13/01/2015

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

**Premesso che:**

- ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, è effettuata dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta delle Regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna Regione attribuite;
- ai sensi dell'articolo 63 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998, è demandato all'intesa Stato-Regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze alle Regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;
- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 2 marzo 2000 e nella successiva del 16 marzo 2000 ha previsto l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla Cassa Depositi e Prestiti, cui far confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle Regioni e ha concordato il reintegro in termini di competenza dei fondi prelevati dai contributi ex GESCAL nonché l'erogazione, in termini di cassa, delle suddette assegnazioni in relazione alle effettive necessità di liquidità registrate per il complesso delle regioni nell'apposito conto corrente (Fondo globale Regioni);

**Atteso che:**

- con proprio decreto n. 0117/Pres. del 20 aprile 2001 è stato approvato l'accordo di programma stipulato il 19 aprile 2001 tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'allora Ministero dei lavori pubblici con il quale sono stati attribuiti, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 112/1998, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata attivati nella Regione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 3780 dell'8 novembre 2001 è stato approvato lo schema di convenzione tra l'Amministrazione regionale e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse attribuite alla Regione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- in data 5 dicembre 2001 è stata sottoscritta la predetta convenzione ed, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 della legge regionale 18/1996, è stata approvata con decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici n. 166 del 25 marzo 2002;

**Visto** l'articolo 4, comma 19 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) che testualmente recita: «Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.»;

**Visto** il "Regolamento concernente le procedure modalità e termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112" emanato con proprio decreto n. 0218/Pres. di data 24 luglio 2002, successivamente modificato con proprio decreto n. 0379/Pres. di data 17 ottobre 2003;

**Visto** l'articolo 37 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, che ha apportato modifiche e integrazioni alla legge regionale 23/2001 in relazione alla gestione del Fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001;

**Ritenuto** di rivedere parte dei criteri e delle modalità di esecuzione al fine di adeguare le procedure alle sopra citate intervenute modifiche legislative e dare maggior slancio all'azione del canale agevolativo;

**Ritenuto** di tenere il settore dell'edilizia residenziale pubblica a cura delle ATER e dei Comuni all'interno della disciplina dei lavori pubblici di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e al regolamento di attuazione approvato con proprio decreto 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., relativamente alle modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo di cui agli articoli 56 e 57;

**Visto** l'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) che disciplina le modalità di rendicontazione di incentivi da parte della ATER;

**Visto** l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) che disciplina le modalità di rendicontazione di incentivi da parte dei Comuni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 2578 di data 19 dicembre 2014, corredata dalla scheda tecnica redatta ai sensi dell'articolo 107 Par.1 del TFUE inerente la valutazione sulla presenza degli aiuti di stato identificati come S.I.E.G., mediante la quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112";

**Ritenuto** che gli interventi finanziari in argomento si configurano quale "margine di utile ragionevole" che la decisione 2012/21/UE consente in caso di aiuti di stato identificati come Servizi di Interesse Economico Generale, S.I.E.G., per i quali vige l'esenzione nell'obbligo di notifica preventiva;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

#### **Decreta**

- 1.** È emanato il "Regolamento di esecuzione per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del Fondo unico regionale dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112" nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -